



MINUTA

Regione Siciliana
 ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO 5 - DEMANIO MARITTIMO
 VIA DELLA MALTA N. 109 - 00146 PALERMO

Proc. n. 463/11

PALERMO 19/07/10

Allegati

OGGETTO: Autorizzazione ex articolo 24 C.N. al piano di sistemazione dell'arenile di Mondello, giusta concessione n. 303/1992 - Ditta MONDELLO IMMOBILIARE ITALO BELGA SA -

RACCOMANDATA A.R.

Alla Mondello Immobiliare Italo Belga
 SA - Via Calipso 1/D

PALERMO

Alla Capitaneria di Porto di

PALERMO

p.c. Alla Soprintendenza BB.CC.AA.

PALERMO

Al Genio Civile di

PALERMO

Al Comune di

PALERMO

Al Locatario di Mondello

PALERMO

In data 1 aprile 2010 è stata qui notificata dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo, il provvedimento n. 3526/09 R.G.N.R. - 3946/09 R.O.I.P. con il quale il GIP presso il Tribunale di Palermo ha chiesto di formulare imputazione nei confronti del legale rappresentante di codesta società per i reati prescritti e perseguibili dall'art. 44 del D.P.R. 303/2001 e dagli artt. 146 e 181 del D.Lgs. 42/2004.

La formulazione della richiesta origina dalla *realizzazione di nuove opere eseguite ad demanio marittimo in assenza del permesso di costruire e della autorizzazione, per il mantenimento delle strutture per l'intero anno solare, rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC.* Sotto questo profilo, la decisione dell'autorità giudiziaria - che è autonoma nei presupposti e negli effetti dagli apprezzamenti rimessi alla P.A. - riguarda quanto oggetto dell'autorizzazione rilasciata da questo Assessorato con atto n. 63 del 20 marzo 2009, con il quale, su istanza di codesta concessionaria, sono stati autorizzati ai sensi dell'art.24 C.N. alcuni interventi da realizzare all'interno dell'arenile di Mondello e quindi dell'area retta dalla concessione demaniale marittima in oggetto.

Questi interventi erano stati autorizzati alla condizione espressa che *"alla fine della stagione balneare si provveda alla rimozione delle attrezzature precarie poste sull'arenile, in modo da garantire la naturalezza dei luoghi"*, che richiama espressamente quanto stabilito dalla competente Soprintendenza in seno alla certificazione paesaggistica n. 2577 dell'11 aprile 2008, richiamata nell'autorizzazione demaniale sopra riportata.

Né, giova rilevare, è stata accolta la successiva istanza n.132 del 13 maggio 2009 di codesta società, tendente a volere mantenere alcune strutture nel periodo invernale *"per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione"* e, per l'effetto, a modificare quanto contenuto nella prefata condizione. Una siffatta modificazione delle clausole autorizzative non può riconoscersi, tra l'altro, neppure alla nota n. 93097 del 23 dicembre 2009, con la quale questo Dipartimento regionale comunicava effettivamente il proprio intendimento di accogliere detta istanza, ma che non vi è tradotta in una conseguente determinazione definitiva.

Ciò per decisive ragioni, di ordine formale e sostanziale.

Sotto il profilo formale, lo *tus variandi* di un provvedimento amministrativo va esercitato con le stesse modalità dell'atto oggetto di modifica, e, quindi, a tale scopo occorre la ridefinizione, con le stesse forme, dell'autorizzazione del maggio 2009. Dallo stesso punto di vista, è indubbio che la mancata comunicazione di circostanze ostative a detta modifica da parte di altri enti - e, segnatamente, da parte della Soprintendenza - non può avere alcun effetto e, meno che mai, quello di rimuovere un impedimento all'esercizio di un potere. Il silenzio non ha infatti alcun significato giuridico se non nei casi espressamente previsti dalla legge: pertanto, in assenza di norma alcuna che attribuisca effetto giuridico a una mancata comunicazione di elementi ostativi da parte della Soprintendenza, questi stessi elementi, così come espressi dall'autorità di tutela nel suo provvedimento del 2008, rimangono validi ed efficaci e non possono essere disattesi, in quanto la compatibilità paesaggistica di un intervento ricadente in area protetta non può essere desunta in via implicita - salvi i casi di legge - né essere espresso da altri rami dell'Amministrazione se non quelli a


esposto.

Dal punto di vista sostanziale, la dicotomia tra la condizione espressa dalla Soprintendenza, volta ad ottenere la rimozione delle strutture alla fine della stagione balneare, e la norma di cui all'articolo 2 della l.r. 15/2005 - norma questa peraltro non invocata al momento del rilascio dell'autorizzazione 63/2009, che ha recepito la suddetta condizione - è solo apparente e non giustifica modifiche all'autorizzazione stessa. Infatti, se la norma regionale suddetta consente di gestire stabilimenti balneari per tutto l'anno e per lo svolgimento di attività collaterali, è del tutto evidente che essa non consente la deroga del complessivo regime giuridico delle opere di nuova costruzione: la facoltà di cui alla norma in questione va esercitata nel rispetto delle circostanze di fatto e di diritto che emergono nelle specifiche fattispecie, con la conseguenza che, poiché l'area di Mondello è sottoposta a specifica protezione paesaggistica, l'esercizio di detta facoltà va preceduto dall'assenso che la legge demanda all'organo competente e, in caso di parere contrario della Soprintendenza, la previsione astratta della legge regionale non può trovare concreta attuazione.

Per queste ragioni, non si dà seguito alla istanza di cui sopra, qui rimessa dalla Capitaneria in indirizzo con nota n. 57704/2009 e, a modifica dell'intendimento espresso da questo Dipartimento con la menzionata nota n. 93097 del 23 dicembre 2009, si dà notizia che detto intendimento, per le ragioni sopra esposte, non si può tradurre in un provvedimento conseguente e l'istanza stessa è da intendersi rigettata, come con la presente è rigettata.

Tutto ciò premesso, atteso che, per quanto sopra esposto, le attrezzature precarie poste sull'arenile vanno smontate al termine della stagione balneare, considerato che, come accertato in data 6 luglio 2009 nel corso di un sopralluogo congiunto effettuato da funzionari tecnici della Regione, la rimozione delle opere realizzate era risultata possibile, con la presente si intima a codesta società, disattesa ogni contraria istanza, di provvedere, al termine della stagione balneare, a smontare le strutture di che trattasi.

Si dà contestuale avviso che, in caso di inadempienza alla presente nota interpretativa e di conseguente inadempimento all'autorizzazione n.63/2009 e alle condizioni ivi accettate espressamente, si darà avvio ai provvedimenti dovuti in ordine alla concessione corrente con questa Amministrazione.



TE GENERALE
(Galardi)